

***Causa M.S. c. Italia – Prima sezione – sentenza 7 luglio 2022 (ricorso n. 32715/19)***

**Divieto di tortura - Obblighi positivi - Violenza domestica – Valutazione non tempestiva dei rischi per l'incolumità della vittima – Adozione tardiva di misure di protezione -Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo materiale – Sussiste.**

**Divieto di tortura – Obblighi positivi – Dovere di condurre un'indagine effettiva – Prescrizione maturata per effetto dell'inerzia dell'autorità giudiziaria – Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – Sussiste.**

**Divieto di discriminazione – Legislazione interna adeguata – Assenza di un intento discriminatorio individualizzato – Violazione dell'art. 14 CEDU – Non sussiste.**

**Integra violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo materiale, la tardiva adozione da parte delle autorità – informate a più riprese di atti di violenza domestica - di misure di prevenzione del rischio per l'incolumità della vittima.**

**Viola l'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, la conclusione del processo con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove il relativo termine sia maturato per effetto dell'inerzia dell'autorità giudiziaria.**

**Non integra violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione, la mancata adozione di misure di protezione delle vittime di violenza domestica, se tale violazione non risulta imputabile a carenze sistemiche dell'ordinamento ovvero a un intento discriminatorio individualizzato.**

**Fatto.** La causa prende le mosse dai plurimi episodi di violenze e maltrattamenti commessi da D.P., marito della ricorrente, ai danni della donna.

Nello specifico, il primo procedimento penale era originato dalla denuncia presentata a seguito dei fatti del gennaio 2007, quando – durante una riunione svoltasi presso lo studio legale della ricorrente per discutere della separazione tra i due – D.P. aveva tentato di aggredire la donna, ferendo con un coltello L.S., che era intervenuto per difenderla.

All'esito delle indagini, nell'ottobre 2008 il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio di D.P. per i reati di lesioni personali contro L.S., porto illegale di armi e maltrattamenti nei confronti della ricorrente. Con sentenza del giugno 2014 l'imputato venne dichiarato colpevole dei reati contestati. Avverso tale sentenza, depositata circa nove mesi dopo il termine prescritto, D.P. aveva poi interposto appello. Nonostante le istanze di sollecita trattazione presentate dalla ricorrente, la prima udienza dinnanzi alla corte d'appello si era tenuta nel giugno 2016. Il secondo grado di giudizio si concluse con il proscioglimento dell'imputato in ragione dell'intervenuta prescrizione.

L'apertura del secondo procedimento penale si ebbe a seguito delle denunce presentate da M.S. tra febbraio e aprile 2007 per i reiterati atti di violenza commessi da D.P. ai suoi danni, anche al fine di costringerla a rinunciare alle pretese esercitate in sede civile. Nell'ottobre 2008 la ricorrente aveva integrato tali denunce, rappresentando di essere stata percossa da D.P. con un bastone. Ne seguì l'applicazione, nel novembre 2008, della misura cautelare degli arresti domiciliari. Senonchè, nel febbraio 2009 il GIP dichiarò la perdita di efficacia della misura per il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, che fu sostituita con il divieto di dimora nel territorio del comune di Potenza.

Circa sei anni dopo, il tribunale rilevò la prescrizione del delitto di maltrattamenti, pronunciando sentenza di condanna alla pena detentiva di sedici mesi di reclusione per i residui capi di imputazione. A seguito dell'appello interposto da D.P., nel giudizio di secondo grado fu dichiarata l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati all'imputato, ad eccezione del delitto di lesioni. La corte

d'appello condannò inoltre D.P. al risarcimento del danno nei confronti della ricorrente, da liquidarsi in sede civile.

Nel corso del terzo procedimento penale – relativo alle minacce e molestie commesse nei confronti della ricorrente dal maggio 2010 – M.S. presentò varie istanze al presidente del tribunale affinché i procedimenti pendenti fossero definiti rapidamente. Nel frattempo, il questore emanò un provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11<sup>1</sup>.

Nel novembre 2020 il tribunale riconobbe D.P. colpevole del delitto di atti persecutori, condannando l'imputato al pagamento di una provvisoria di 3.000 euro. La sentenza di condanna non è ancora divenuta definitiva.

Infine, nel gennaio 2017 D.P. fu rinviato a giudizio nell'ambito di un ulteriore procedimento per atti persecutori, commessi nel novembre 2013. Anche tale procedimento risulta ancora pendente.

La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 3 della Convenzione.

**Diritto.** Preliminarmente, la Corte respinge la domanda di cancellazione dal ruolo formulata dal Governo ai sensi dell'art. 37 § 1 c) della Convenzione. Infatti, le condanne al risarcimento del danno in favore della ricorrente, intervenute nei procedimenti interni, non fanno venir meno la necessità di proseguire l'esame del ricorso, tenuto conto della gravità delle violazioni dedotte e del ruolo della Corte, che non è limitato alla definizione del caso concreto ma si estende alla salvaguardia e allo sviluppo, nell'interesse generale, delle norme della Convenzione (n.92).

Sul merito, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (*Kurt c. Austria*, n. 62903/15, § 165, 15 giugno 2021) in materia di obblighi - sostanziali e procedurali - di protezione delle vittime di violenza domestica, rammenta che l'art. 3 CEDU impone alle autorità nazionali di:

- (i) reagire con prontezza alle denunce di violenza domestica;
- (ii) compiere una valutazione del rischio per l'incolumità della vittima autonoma, proattiva ed esaustiva;
- (iii) nel caso sia stata accertata l'esistenza di un rischio reale e immediato, adottare misure preventive adeguate e proporzionate al livello di rischio del caso concreto.

Alla luce di tali principi, ritiene che per valutare se nel caso di specie vi sia stata violazione dell'art. 3 sotto il profilo materiale sia opportuno considerare distintamente due periodi: quello intercorrente tra la data della prima aggressione subita dalla ricorrente a quella in cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del D.P. (gennaio 2007 – ottobre 2008) e quello che va dall'adozione della predetta misura sino alla presentazione del ricorso alla Corte EDU (ottobre 2008 – 2019).

Osserva che nel primo periodo, nonostante gli elementi di prova che emergevano dalle denunce presentate da M.S., le autorità non hanno effettuato una corretta valutazione dei rischi cui ella era esposta se non al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare. La Corte ritiene

---

<sup>1</sup> Tale disposizione prevede che se il reato di cui all'art. 612-bis cod.pen. (atti persecutori) è commesso da soggetto già ammonito la pena è aggravata e si procede d'ufficio.

quindi che in questo lasso di tempo le autorità si siano sottratte agli obblighi sostanziali derivanti dall'art. 3 CEDU.

Nel secondo periodo, invece, la valutazione del rischio di recidiva ha rispettato le esigenze di autonomia, proattività ed esaustività (n. 128), conducendo all'acquisizione di nuovi elementi di prova, all'applicazione della misura cautelare, nonché all'apertura di tre successivi procedimenti penali a carico di D.P. Pertanto, la Corte afferma che - in relazione a tale periodo - non vi è stata violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo materiale.

Quanto al dovere – procedurale – di condurre un'indagine effettiva, la Corte sottolinea le criticità derivanti dal ritardo nella definizione dei processi e dalla disciplina della prescrizione, che nel sistema italiano resta strettamente legata all'azione giudiziaria anche dopo l'avvio del procedimento (nn. 146-150). Ribadisce che gli obblighi derivanti dall'art. 3 non possono considerarsi rispettati ove la prescrizione maturi per effetto dell'inerzia delle autorità. Conclude quindi che i ritardi e le omissioni che hanno caratterizzato i procedimenti penali nei confronti di D.P. integrano violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale (già in tal senso v. le sentenze *Alikaj c. Italia* del 2011 e *Azzolina c. Italia* del 2017).

In merito alla lamentata violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione, la Corte non ravvisa elementi di prova per affermare che l'inerzia serbata dalle autorità nel caso di specie sia riconducibile a una carenza generalizzata del sistema nel fornire protezione alle vittime di violenza domestica. Respinge quindi la doglianza formulata sotto tale profilo.

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

*Kurt c. Austria* (ricorso n. 62903/15) 15 giugno 2021

*Volodina c. Russia* (ricorso n. 41261/17), 9 luglio 2019

*Opuz c. Turchia* (ricorso n. 33401/02), 9 giugno 2009

*Talpis c. Italia* (ricorso n. 41237/14), 2 marzo 2017

*Landi c. Italia* (ricorso n. 10929/19), 7 aprile 2022

*De Giorgi c. Italia* (ricorso n. 23735/19), 16 giugno 2022